

Le novità negli schemi di bilancio : S.P- C.E.

Art 2423 – Redazione del bilancio

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, **dal rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Nuovo comma Art 2423

– Redazione del bilancio

4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa

5. Se , in casi eccezionali , (invariato)

Quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ?

- Non esistono norme in merito che precisino gli « effetti irrilevanti »
- Emergono profili di perplessità
- Potrebbe comportare l'esercizio di politiche di bilancio e nuocere alla chiarezza dei bilanci
- Questo aspetto dovrà essere risolto da OIC nella necessaria futura revisione dei principi contabili o ... lasciarlo alla prassi come già oggi avviene.
- Delegarlo all'ufficio amministrativo sarebbe molto pericoloso !

Art 2423 – bis – Principi di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ~~(nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato)~~;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

Cosa significano le variazioni ?

- Eliminata una frase su funzione economica dell'attivo , già a suo tempo poco chiara . Non si è avuto il coraggio di dire **«che la sostanza del fatto prevale sulla forma»**
- Sostanza dell'operazione «o» del contratto, il tal modo si « salva» la contabilizzazione del leasing come è attualmente in attesa del nuovo principio contabile internazionale IFRS sul leasing (IAS 17) quando sarà stato approvato.

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424- ATTIVO

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) **costi di ricerca, sviluppo** e ~~pubblicità~~;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424- ATTIVO

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) altre imprese;

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424- ATTIVO

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-*bis*) verso altri;

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424 - ATTIVO

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

3)....

4) **strumenti finanziari derivati attivi**;(che sostituisce la voce su azioni proprie)

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424- ATTIVO

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) **verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
- 5-bis) crediti tributari;**
- 5-ter) imposte anticipate;**
- 5-quater) verso altri;**

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424 – ATTIVO

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

D) Ratei e risconti, ~~con separata indicazione del disaggio sui prestiti~~

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424 – PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I - Capitale.

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - **Altre riserve, distintamente indicate.**

VII - **Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.**

VIII - **Utile (perdite) portati a nuovo.**

IX - **Utile (perdita) dell'esercizio.**

X - **Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.**

Cosa cambia nello schema di STATO PATRIMONIALE – Art 2424 – PASSIVO

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) **strumenti finanziari derivati passivi**;
- 4) altri.

D) Debiti

11.bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

E) Ratei e risconti, ~~con separata indicazione del disaggio sui prestiti~~

Art. 2424 - Abrogati i conti d'ordine !

~~3.[In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine⁽²⁾].~~

Art 2425 – Conto Economico

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate **e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di quest'ultime;**

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate **e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate **e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

Art 2425 – Conto Economico

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) **di strumenti finanziari derivati**;
- 19) svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) **di strumenti finanziari derivati**;

Art 2425 – Conto Economico

Abrogate le voci

E 20 e E 21 – Proventi e oneri straordinari

Cosa significano tutte queste variazioni ?

Come minimo

- Cambiare il piano dei conti
- Ricostruire i dati simili per il 2015 nel 2016
- Organizzare un sistema contabile , amministrativo ed organizzativo in grado di produrre questi dati
- Conoscere i principi contabili soprattutto per gli strumenti finanziari derivati che ora entrano in bilancio e non solo nella nota integrativa